

TARIFFA N.39/15/SARDEGNA

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi singoli nell'area regionale della Sardegna

TARIFFA N.39/15/1 ORDINARIA	
SCAGL KM	PREZZI ADULTI
	2°CLASSE
0-10	1,30
11-20	1,90
21-30	2,50
31-40	3,10
41-50	3,70
51-60	4,30
61-70	4,90
71-80	5,50
81-90	6,10
91-100	6,70
101-125	8,10
126-150	9,50
151-175	11,00
176-200	12,50
201-225	14,00
226-250	15,50
251-275	16,50
276-300	18,00
301-325	19,50
326-350	21,00

TARIFFA N.39/15/BG BIGLIETTO GIORNALIERO	
SCAGL KM	PREZZI ADULTI
	2°CLASSE
0-10	3,30
11-20	5,30
21-30	6,30
31-40	6,90
41-50	7,40
51-60	7,80
61-70	8,90
71-80	9,90
81-90	11,00
91-100	12,50
101-125	15,00
126-150	17,50
151-175	20,00
176-200	22,50
201-225	25,00
226-250	27,50
251-275	30,00
276-300	32,50
301-325	35,00
326-350	37,50

CONDIZIONI PER I VIAGGI SINGOLI

Per viaggi singoli all'interno della Regione Sardegna, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n. 39/15/SARDEGNA.

§1.- Itinerari e prezzi

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Ai viaggi singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/1/1 adulti; le eventuali riduzioni, a cui il passeggero abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione spettante alla tariffa ordinaria adulti, con arrotondamento per eccesso o per difetto al multiplo di 5 centesimi di euro più prossimo e rispettando il minimo tariffario come disposto al paragrafo 2.2. Calcolo del prezzo a tariffa regionale del Punto2. Itinerari e prezzi della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

È possibile acquistare titoli di viaggio integrati per viaggiare, insieme con il servizio ferroviario di Trenitalia, su treno/bus/traghetti/elicotteri effettuati da altri vettori nell'area regionale della Sardegna. Il servizio ferroviario di Trenitalia e quello operato da altro vettore, sono da considerarsi contratti di trasporto distinti anche con riguardo ai rapporti con la clientela che saranno di volta in volta disciplinati dalle condizioni generali di trasporto applicate dal vettore che ha effettuato il servizio. Per ogni ulteriore informazione in merito ai servizi di trasporto effettuati nell'area regionale della Sardegna si rimanda al sito di Trenitalia nella pagina dedicata ai servizi regionali della Sardegna.

§2.- Riduzioni

I bambini di età inferiore a sei anni, se accompagnati da una persona maggiorenne munita di valido titolo di viaggio, possono viaggiare gratuitamente (purché in possesso di un documento comprovante l'età nei casi di dubbia evidenza). L'accompagnatore con più di un bambino di età inferiore ai 6 anni deve acquistare un titolo di viaggio alla tariffa competente intera ogni due bambini (es. un bambino è gratuito, due bambini - un biglietto, tre bambini - un biglietto, quattro bambini - due biglietti ecc.).

Per i viaggi di gruppo si applica quanto disposto al punto 23 Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. Per i gruppi composti da oltre 9 persone occorre essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale Sardegna per l'accesso ai treni regionali. Nel caso di comitive non si applica la riduzione ragazzi suddetta ma quanto riportato al punto §5 della Parte III Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§3.- Canali di vendita e tipologia dei titoli di viaggio

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Per l'ammissione ai treni non regionali si applica quanto disposto al punto 14 della parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Tipologia dei titoli di viaggio:

Biglietto singolo CS: a tariffa 39/15/Sardegna competente come da tabelle prezzi, si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Biglietto giornaliero BG: è valido 24 ore dalla prima convalida che deve essere effettuata nel giorno scelto. Consente di viaggiare illimitatamente tra due determinate località di origine e destinazione prescelte. Il BG può essere acquistato per tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi, e deve essere convalidato prima dell'inizio del viaggio. Il Biglietto giornaliero BG non è acquistabile on line, presso le self-service e App Trenitalia.

Carnet 12 CS: temporaneamente non in vendita.

§4.- Modifiche del contratto di trasporto

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§5.- Irregolarità ed abusi

Il passeggero è tenuto, prima di salire a bordo treno, a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, a convalidarlo, ed a conservarlo sino all'uscita dalle stazioni/fermate ferroviarie di destinazione, con l'obbligo di esibirlo al personale di controlleria.

Il passeggero che sale a bordo con il titolo di viaggio non convalidato per propria responsabilità, avvisando all'atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di farsi convalidare il titolo dietro pagamento di un sovrapprezzo di € 5,00.

Il passeggero che sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, avvisando all'atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il biglietto di corsa semplice dietro pagamento di un sovrapprezzo di € 5,00.

Il sovrapprezzo non è dovuto se il passeggero sale da una stazione permanentemente priva di rete di vendita. Tali stazioni/fermate sono individuate nella tabella 1.

L'acquisto a bordo non è previsto per passeggeri in partenza da stazioni/fermate permanentemente dotate di rete di vendita. Tali stazioni/fermate sono individuate nella tabella 2.

Le stazioni/fermate dove viene prevista la vendita a bordo dietro pagamento del sovrapprezzo sono riportate in tabella 3.

La possibilità di acquisto del biglietto a bordo senza pagamento di sovrapprezzo è estesa anche a tutte le stazioni/fermate in caso di contemporanea chiusura o indisponibilità della rete di vendita (punti vendita autorizzati, agenzie viaggi, self service e biglietteria, laddove presenti), a condizione che il passeggero avvisi all'atto della salita il Personale di Accompagnamento.

La regolarizzazione a bordo treno non è ammessa nei casi per i quali la presenza di varchi o di attività di controlleria preventiva in stazione, per motivi di sicurezza e di politica antifrode, richiedano l'obbligo di salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio.

Tabella 1

STAZIONI PRIVE DI PUNTI VENDITA

1	Assemini
2	Assemini Carmine
3	Assemini S.Lucia
4	Berchidda
5	Borore
6	Cagliari Elmas
7	Cagliari S. Gilla
8	Cala Sabina
9	Giave
10	Marinella
11	Monti Telti
12	Oschiri
13	Paulilatino
14	Ploaghe
15	Porto Torres Mar
16	Rudalza
17	Samassi Serrenti
18	Solarussa
19	Su Canale
20	Villaspeciosa Uta

Tabella 2

STAZIONI DOTATE DI CAPILLARE RETE VENDITA

1	Cagliari
---	----------

Tabella 3

STAZIONI DOTATE DI RETE VENDITA E CON POSSIBILITA' DI ACQUISTO CON SOVRAPPREZZO

1	Abbasanta
2	Bonorva
3	Carbonia Serbariu
4	Decimomannu
5	Elmas Aeroporto
6	Golfo Aranci
7	Iglesias
8	Macomer
9	Marrubiu Terralba Arborea
10	Oristano
11	Ozieri Chilivani
12	Porto Torres
13	San Gavino
14	Serramanna Nuraminis
15	Siliqua
16	Uras Mogoro
17	Villamassargia
18	Villasor
19	Sassari
20	Olbia
21	Olbia Terranova

Il passeggero sprovvisto di valido ed idoneo titolo di viaggio o con titolo non convalidato (per il caso di titoli a tempo prefissato a decorrere dalla prima validazione) è assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa competente più una sanzione amministrativa pari a:

- € 52,00, se il pagamento avviene immediatamente al personale accertatore ovvero entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notifica del verbale;
- € 65,00, se il pagamento avviene dal 6° al 60° giorno dalla data della contestazione o della notifica del verbale;
- € 195,00, se il pagamento avviene oltre il 60° giorno dalla data della contestazione o della notifica del verbale.

Se il passeggero prosegue oltre la destinazione dichiarata, l'agente accertatore procede a una nuova contestazione autonoma dalla precedente per il percorso eccedente.

Il passeggero, impossibilitato a mostrare il biglietto elettronico regionale tramite schermata da supporto informatico o tramite la stampa del file.pdf, è considerato sprovvisto di valido titolo di viaggio e regolarizzato in base alla normativa vigente come sopra riportato.

In caso di contraffazione o alterazione del titolo di viaggio il passeggero è soggetto al pagamento del biglietto a tariffa competente più una sanzione amministrativa pari a:

- € 195,00, se il pagamento avviene immediatamente al personale accertatore o entro il 60° giorno dalla data della contestazione o della notifica del verbale;
- € 520,00, se il pagamento avviene oltre il 60° giorno dalla data della contestazione o della notifica del verbale.

I titoli di viaggio contraffatti o alterati sono ritirati dal Personale di Accompagnamento.

Se il passeggero prosegue oltre la destinazione dichiarata, l'agente accertatore procede a una nuova contestazione autonoma dalla precedente per il percorso eccedente.

Per le infrazioni di cui al DPR 753/80 art. 29 (danneggiamento, deterioramento, insudiciamento dei veicoli, locali, ambienti delle ferrovie) che abbiano determinato danni ad attrezzature o beni aziendali strumentali al trasporto pubblico, si applica, inoltre, la seguente sanzione accessoria, oltre al risarcimento del danno in sede civile:

- € 100,00, se il pagamento avviene immediatamente al personale accertatore o entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notifica del verbale;
- € 133,33, se il pagamento avviene dal 6° al 60° giorno dalla data della contestazione o della notifica del verbale;
- € 400,00, se il pagamento avviene oltre il 60° giorno dalla data della contestazione o della notifica del verbale.

In tutti i casi in cui si rilevino offese, fisiche o morali all'agente accertatore o alle persone presenti, sarà applicata da subito la sanzione nella misura massima.

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§6.- Rimborsi e indennità

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§7.- Bagagli e piccoli animali

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Il trasporto dei cani di media taglia (no cani guida e piccoli animali) è ammesso previo pagamento della tariffa pari a quella prevista per il passeggero, laddove consentito e attenendosi alle prescrizioni previste.

§8.- Tariffe per trasporto bici

Si applica quanto previsto al punto 10 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§9. - Norme particolari

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.